

Convenzione nazionale per il servizio di riscossione dei contributi associativi

REP. N. 61/NAZ.

L'Associazione Terziario Esercenti Commercianti Artigiani e Agricoltori (sigla ATECA) C.F. 90045130615 con sede legale in Viale Europa, 55 – 00144 Roma, nella persona del legale rappresentante Sig. Tommaso Diana il quale agisce in nome e per conto e nell'interesse esclusivo della citata ATECA (di seguito ASSOCIAZIONE) e che presso di essa risulta domiciliata ai fini della carica

E

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (C.F. 01165400589) (di seguito INAIL), con sede in Roma, P.le G. Pastore 6, nella persona del Direttore della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dott. Agatino Cariola

PREMESSA

Vista la legge 311/1973 in base alla quale l'INAIL su richiesta delle Associazioni sindacali può assumere il servizio di riscossione dei contributi associativi dovuti a queste ultime dai propri iscritti;

Vista la richiesta presentata all'INAIL dall'ASSOCIAZIONE in data 27 agosto 2020;

Vista l'autorizzazione alla stipula della convenzione n. 4130 del 9 aprile 2021 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali comunicata con protocollo m_lps.36.REGISTRO UFFICIALE.U.0004130.09-04-2021;

Visto l'art. 44 del D.P.R. 1124/1965 come integrato e modificato dalla legge 449/1997 e dalla legge 144/1999;

Visto il decreto legislativo 241/1997 in materia di riscossione unificata di tributi e contributi come modificato dal decreto legislativo 422/1998;

Visto il decreto legislativo 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

Visto il D.P.R. 445/2000 in materia di documentazione amministrativa;

Vista la circolare dell'INAIL n. 52 del 6.8.2002 indicante nel dettaglio i presupposti per lo svolgimento del servizio nonché i termini e le modalità dello stesso;

Rilevato che il servizio di riscossione di cui in oggetto non risulta pregiudizievole per il corrente adempimento dei compiti dell'INAIL;

Preso atto che le spese incontrate dall'INAIL per l'espletamento del citato servizio saranno regolarmente rimborsate dall'ASSOCIAZIONE;

Considerato che l'INAIL verrà sollevato da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra le parti come sopra meglio individuate si conviene e si stipula quanto segue:

1) L'ASSOCIAZIONE affida all'INAIL, che accetta, l'incarico per l'esazione dei contributi associativi dovuti dalle aziende tenute al pagamento dei contributi stessi e che eseguono lavorazioni per le quali sussiste l'obbligo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

2) La presente convenzione troverà applicazione per le aziende aderenti, interessate al versamento dei contributi di cui al punto 1, indicate negli elenchi trasmessi esclusivamente con modalità telematiche al portale INAIL tramite file contenente i dati identificativi delle aziende stesse (codice ditta e relativo controcodice, PAT e relativo controcodice) su tracciato record indicato dall'INAIL; l'ASSOCIAZIONE si assume ogni tipo di responsabilità in ordine alla regolarità degli elenchi trasmessi all'INAIL nonché alla effettiva adesione delle aziende in essi contenute all'ASSOCIAZIONE; l'ASSOCIAZIONE garantisce sotto la propria responsabilità che la delega associativa rilasciata in suo favore dalle aziende è comprensiva della clausola liberatoria di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche; l'INAIL è esonerato da qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende nel caso di contestazioni effettuate da queste ultime in ordine alla loro inclusione negli elenchi;

3) L'INAIL applicherà per il calcolo del contributo la misura fissa per azienda di 140,00 euro con il sistema dell'autoliquidazione (forma esazione 07);

4) L'INAIL provvederà all'esazione del contributo abbinandolo sempre all'ordinaria riscossione dei premi dovuti per l'assicurazione infortuni; l'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da qualsiasi obbligo in ordine all'esazione coattiva dei contributi associativi;

5) L'ASSOCIAZIONE non potrà modificare nel corso dell'anno la misura del contributo, il sistema di determinazione della stessa nonché gli elenchi delle aziende tenute al

pagamento dei contributi; le eventuali richieste di variazioni della misura del contributo e del sistema di determinazione della stessa dovranno essere comunicate entro il 15 ottobre di ogni anno esclusivamente per posta elettronica o posta elettronica certificata; le variazioni degli elenchi degli aderenti dovranno essere trasmesse al portale INAIL entro il 15 ottobre esclusivamente con le modalità telematiche indicate nell'allegato 3, lettera B) punto 2) alla circolare 52/2002 ed avranno decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; per ogni comunicazione concernente il servizio, l'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica certificata associazioneateca@pec.it ;

6) L'ASSOCIAZIONE si impegna inoltre a comunicare tempestivamente all'INAIL tutti i dati e gli elementi ulteriori e diversi di cui dovesse venire in possesso, che possano comportare una variazione del conteggio per la liquidazione del contributo; nel caso in cui l'ASSOCIAZIONE non dovesse fornire tali informazioni l'INAIL non assume alcuna responsabilità per i casi in cui i dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 non trovassero corrispondenza con i dati contenuti nei propri archivi;

7) L'INAIL procederà con le scadenze e le modalità indicate nella citata circolare ad effettuare a favore dell'ASSOCIAZIONE il versamento di quanto dovuto al netto delle spese sul c/c IBAN IT70X031117479000000002832;

8) L'INAIL metterà a disposizione dell'ASSOCIAZIONE i dati analitici relativi alla rendicontazione dei contributi con le modalità indicate nella circolare 52/2002; l'INAIL è esonerato dall'elaborare e comunicare all'ASSOCIAZIONE l'elenco delle aziende inadempienti nonché l'importo delle somme non versate ed il periodo contributivo al quale si riferiscono;

9) L'ASSOCIAZIONE riconosce all'INAIL a titolo di rimborso spese per il servizio effettuato una percentuale del 3% sull'ammontare dei contributi associativi che le verranno versati; l'importo relativo al rimborso spese sarà trattenuto dall'INAIL all'atto del versamento del contributo; l'eventuale variazione della percentuale di rimborso spettante all'INAIL per lo svolgimento del servizio dovrà essere comunicata all'ASSOCIAZIONE entro il 30 giugno ed avrà decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo; la percentuale di rimborso indicata si riferisce al solo servizio di esazione e di rendicontazione così come indicato nella circolare 52/2002;

10) L'ASSOCIAZIONE esonera l'INAIL da ogni qualsiasi responsabilità verso terzi derivante dall'applicazione della presente convenzione; l'INAIL è inoltre esonerato da ogni responsabilità derivante da errori relativi alla compilazione del modulo di versamento del contributo effettuato dalle aziende;

11) L'ASSOCIAZIONE e l'INAIL si impegnano, ciascuno per quanto di competenza, all'acquisizione, trattamento e custodia dei dati contenuti negli elenchi di cui al punto 2 secondo le modalità previste dal decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche nonché all'applicazione della normativa in materia di documentazione informatica e di firma digitale;

12) La convenzione potrà essere sospesa su richiesta dell'ASSOCIAZIONE per un periodo massimo di due anni con i termini e le modalità individuate nella circolare 52/2002;

13) La presente convenzione ha decorrenza dal 1° gennaio 2022 e scadenza il 31 dicembre 2022 e si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se non verrà disdettata dalle parti entro il 15 ottobre di ogni anno; in tal caso la convenzione cesserà di avere efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo;

14) Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si fa integrale rinvio alla circolare 52/2002 ed ai suoi allegati che devono qui intendersi riportati e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare in ogni parte;

15) La presente convenzione, registrabile in caso d'uso a cura e spese della parte che vi ha interesse, è la precisa e fedele espressione della volontà delle parti ed è composta di 4 pagine compresa la presente.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale

PER L'ASSOCIAZIONE

Il Legale Rappresentante
(Tommaso Diana)

PER L'INAIL

Il Direttore Centrale Rapporto Assicurativo
(Agatino Cariola)